



AFFINITY

MMA IARD S.A. e

MMA IARD Assurances Mutuelles

del Gruppo MMA

SET INFORMATIVO

PROGRAMMA “Danni ai Beni in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA”

Polizza collettiva n. 7 407 558

SET INFORMATIVO, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018,

Il presente set informativo che contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di assicurazione, comprensive di Glossario

Deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione Danni Ai Beni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD, S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Danni ai Beni Elettronici in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA
Polizza Collettiva n. 7 407 558

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i Clienti contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita totale o al danneggiamento dei Materiali definito in noleggio dalla Contraente.



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti dei seguenti beni, nuovi, usati o ricondizionati, di valore inferiore a € 150.000,00 conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei Beni in leasing dalla Contraente, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza **così definite**:

- Contratti di leasing - materiale fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale mobile Laptop
- Contratti di leasing - materiale mobile Smartphone e Tablet
- Contratti di leasing - Miste (fisso e mobile)
- Contratti di leasing - Odontoiatrico/Medicale
- Contratti di leasing - Apparecchiature portatili / Distributori automatici
- Contratti di leasing - Commercio al dettaglio, Registratori di cassa, Videosorveglianza
- Contratti di leasing - Altre apparecchiature per ufficio
- Contratti di leasing - Fotocopiatrici, fax

Garanzie di base :

- ✓ Danno accidentale (compresi il caso di Incendio e Furto)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Beni superiori a € 150.000,00
- ✗ Beni con più di 96 mesi alla data di inizio del contratto di leasing.
- ✗ Beni non inclusi tra quelli previsti in Polizza.
- ✗ Costi coperti dalla garanzia del costruttore Software utilizzo del Bene Assicurato.
- ✗ Attrezzature che costituiscono beni utilizzati a scopo dimostrativo.
- ✗ Qualiasi forma di virus informatico, cyber attack, ransomware e ricostruzione dei dati.
- ✗ Responsabilità civile dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- ! colpa grave, negligenza o comportamento doloso

Principali limiti :

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti indicati nel contratto



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e per il materiale mobile nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa e nel Mondo (per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi dopo la partenza del conduttore).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le eventuali modifiche relative al rischio assicurato. Pagare il premio mensilmente.
- **In caso di sinistro:** Segnalare entro 30 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a vostra conoscenza a ACQUIS. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato con le stesse modalità previste nel contratto di finanziamento per il pagamento del canone a BNP Paribas Lease Group SA.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione al servizio di leasing ha effetto alla data di entrata in vigore del contratto di leasing, a 0 ore, e termina alla scadenza del contratto di leasing o alla riconsegna del bene.



Come posso disdire la polizza?

Il Cliente può disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata spedita BNP Paribas Lease Group SA almeno 30 giorni prima della scadenza. Può inoltre recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo BNP Paribas Lease Group SA tramite lettera raccomandata o PEC.

Indirizzo:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA / Ufficio Assicurazioni
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124, Milano

PEC: bnp_sa@legalmail.it

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Danni ai Beni in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA
Polizza Collettiva n. 7 407 558

Aggiornamento: Aprile 2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2 237 474 310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1°619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1°075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 391% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 571 066 653,65 euro di cui per riserve 998 844 279,14 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1°190 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 298 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1°929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato **nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati**. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei Beni Assicurati oggetti di Leasing Finanziario/Operativo proposto da BNP Paribas Lease Group SA. Il presente programma assicurativo è riservato ai soli Clienti di BNP Paribas Leasing Solution S.p.A., residenti in Italia, che abbiano aderito ai servizi di leasing Finanziario proposti dalla Contraente per rifornirsi di dispositivi.

Si intendono assicurati i **Beni** nuovi, usati o riconducibili dalle seguenti categorie:

- Contratti di leasing - materiale informatico fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale informatico mobile (computer, laptop, Tablet)
- Contratti di leasing - materiale di comunicazione mobile (smartphone)
- Contratti di leasing - materiale informatico miste (fisso e mobile)
- Contratti di leasing - Odontoiatrico/Medicale
- Contratti di leasing - Apparecchiature portatili/Distributori automatici
- Contratti di leasing - Commercio al dettaglio/Registratori di cassa/Videosorveglianza
- Contratti di leasing - Altre apparecchiature per ufficio
- Contratti di leasing – Fotocopiatrici/Fax

Sono operanti le garanzie di seguito indicate **nei limiti e alle condizioni previste dall'Assicurazione**:

Garanzia Danno accidentale (compresi in caso di Furto o Incendio)

La Società si impegna - **nei limiti ed alle condizioni delle condizioni di assicurazione** - nel caso in cui il Bene Assicurato, oggetto di Finanziamento proposto da BNP Paribas Lease Group SA, diventi inutilizzabile a causa di danno materiale diretto esteriormente sensibile, generato da causa esterna, improvvisa ed imprevedibile che ha prodotto una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene assicurato – a riparare il Bene assicurato o, nel caso di riparazione non possibile e antieconomica, a sostituirlo.

Il costo di riparazione riconosciuto dall'Assicuratore include:

- il costo dei pezzi di ricambio e delle forniture di sostituzione,
- le spese di manodopera in ore normali necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio e le spese di viaggio e di trasporto, fino ad una percentuale del costo di sostituzione dell'Attrezzatura assicurata.

La sostituzione può avvenire con un dispositivo identico al dispositivo assicurato o equivalente con funzionalità equivalenti alla data del Sinistro (cioè con caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti al dispositivo assicurato ad eccezione del marchio, del colore, del peso e delle caratteristiche di design). Il dispositivo sostitutivo può essere nuovo o rigenerato (ossia rimesso a nuovo allo stesso livello di caratteristiche di un apparecchio nuovo del costruttore originale, ad eccezione dell'imballaggio).

Il valore dell'attrezzatura di sostituzione non può tuttavia superare il costo di sostituzione del dispositivo assicurato o il suo valore economico, ossia il valore di acquisto iniziale al netto dell'imposta del dispositivo assicurato.

In caso di Danno accidentale causato da **Furto (con aggressione o con scasso) o Incendio (interno o esterno)** del Bene Assicurato, La Società si impegna - **nei limiti ed alle condizioni delle condizioni di assicurazione** - alla sostituzione con un dispositivo nuovo o ricondizionato o di pari valore a quello nuovo, nel caso in cui non fosse più reperibile sul mercato.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: N/A
OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO: N/A



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi dalla presente assicurazione, i seguenti beni:

- Beni di età superiore a 96 mesi alla data di inizio del contratto di leasing
- Beni prestati a terzi
- Veicoli terrestri, marittimi e aerei a motore
- Altri veicoli: furgone, locomotive, motoslitte, mietitrebbiatrici
- Rimorchi, caravan (anche fissi)
- Autocisterne
- Droni
- Attrezzature per il rilievo e la misurazione
- Ponteggi
- Beni di energia verde: apparati per illuminazione a led, batterie di stoccaggio, colonnina di ricarica per auto elettriche, riscaldamento/raffreddamento, impianto fotovoltaico, pannelli solari
- Software (compresi gli aggiornamenti)
- Distributori automatici situati all'interno di un edificio ma non sorvegliati dall'impresa che lo ha in locazione e distributori situati all'esterno di un edificio
- Macchine a gettoni per esterni (non commerciali)
- Attività mineraria/estrazione e forestale
- Bestiame
- Gioielli
- Materiali di consumo/forniture
- Parti usurate o che necessitano di frequenti sostituzioni, accessori e apparecchiature annesse o collegate che non fanno parte dell'Oggetto assicurato e che ne consentono il funzionamento

Sono escluse dalla Assicurazione:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra e guerra civile, atti di pirateria, sequestro, sommosse, tumulti civili, scioperi e serrate, disordini sociali, atti di sabotaggio o terrorismo, atti o azioni delle forze armate o di sicurezza in tempo di pace; misure di confisca, sequestro o distruzione adottate dalle autorità civili o militari.
2. i Sinistri, oppure qualsiasi perdita, spesa o passività derivanti da: (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
3. qualsiasi Sinistro derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da: (i) suicidio, tentato o consumato, dal Cliente, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
5. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
6. qualsiasi Sinistro dovuto o causato da dolo dell'Assicurato.
7. Qualsiasi danno derivante da cyber attack; danni che compromettano l'integrità, la disponibilità o la riservatezza dei sistemi IT; costi di ricostituzione delle informazioni e dei supporti.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- Coperti dalla garanzia legale e dalle garanzie commerciali convenzionali di conformità a cui l'Assicurato ha diritto (garanzie del produttore, del venditore...);
- Derivanti da una richiesta di risarcimento contro la responsabilità civile dell'Assicurato o da sanzioni penali e loro conseguenze;
- Derivanti da un'installazione o da un uso non conforme agli standard del produttore;
- Causati da un difetto di progettazione o da un difetto in uno o più materiali, costruzione o installazione;
- Subiti da schede e componenti elettronici del Bene garantita che non presentano tracce visivamente percepibili;
- Dovuti a difetti esistenti al momento della sottoscrizione e conosciuti dall'Assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> • Risultanti da una causa interna; • Derivanti dalla manutenzione e/o dalla pulizia o dalla riparazione del Bene garantito effettuata da un terzo diverso dell'Assicurato; • Risultanti, o meno, da un Difetto di manutenzione del Bene garantito. • Dovuti a riparazioni provvisorie o di fortuna; • Verificatisi a seguito della manutenzione o della rimessa in servizio di un Bene garantito danneggiato, prima della riparazione definitiva o prima del ripristino del normale funzionamento; • Causati dall'assenza o dal mancato rispetto delle precauzioni di manutenzione necessarie per mantenere il Bene garantito in buono stato di manutenzione e funzionamento; • Causati dal mancato rispetto delle normative legali e amministrative vigenti; • Derivanti da abuso intenzionale o uso improprio dell'attrezzatura da parte dell'Assicurato; • Causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità. Tuttavia, restano coperti gli atti di vandalismo o di malizia da parte del personale dell'Assicurato o di un terzo; • Dovuti a usura, difetto inerente al Bene garantito, ruggine, corrosione, macchie o graffi, scolorimento, marciume, funghi, muffe, parassiti o infestazioni o qualsiasi causa operante progressivamente; • Di natura estetica che non influiscono sul funzionamento del Bene garantito. <p>Sono anche esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni materiali, diversi da quelli causati da incendio ed esplosione, del Bene assicurato. • Danni riguardanti oggetti diversi dal Bene garantito • Perdite durante il trasporto o lo spostamento al di fuori dei locali (ad eccezione dei supporti informatici durante il trasporto di andata e ritorno verso i loro luoghi di stoccaggio); • Danni scoperti durante un inventario o un controllo; • La mancata restituzione del Bene garantito da parte dell'Assicurato; • Qualsiasi perdita derivante da un furto senza effrazione o intrusione clandestina e senza aggressione. • Difetti di un programma informatico o di un insieme di programmi informatici progettati; • Le spese di recupero delle informazioni e dei supporti; • Qualsiasi perdita finanziaria di un terzo; • Perdite operative, conseguenti o meno, a un Sinistro garantito; • Qualsiasi interruzione dell'attività risultante, o meno, da un sinistro coperto; • Le spese di rimozione o sostituzione dei materiali in lavorazione o di qualsiasi altro prodotto contenuto nel Bene garantito o nei suoi serbatoi; • Le spese di manutenzione; • Le spese di rimozione del Bene garantito dall'acqua o di estrazione; • Le spese di demolizione necessarie per consentire la riparazione o la sostituzione del Bene garantito nonché le spese di ricostruzione; contaminazione, spese di decontaminazione e confinamento dei materiali scavati non sono coperte; • Le spese relative ai lavori eseguiti al di fuori dell'orario normale di lavoro; • Le spese di trasporto espresso dei materiali e delle parti di ricambio necessarie per la riparazione; • Le spese derivanti dal ricorso a tecnici specializzati; • Le spese di montaggio e collaudo dell'attrezzatura prima della sua messa a disposizione; • I costi aggiuntivi derivanti direttamente o indirettamente da restrizioni imposte dalle autorità sulla riparazione del Bene garantito danneggiata, sulla ricostruzione o sulla ripresa dell'attività; ritardo nella riparazione o sostituzione del Bene garantito danneggiato; miglioramento o modifica del Bene garantito danneggiato durante la sua riparazione o sostituzione; impossibilità di riparare o sostituire il Bene garantito danneggiato a causa del fatto che il Bene non è più prodotto o che i pezzi di ricambio non sono più disponibili.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti limiti che restano a carico dell'Assicurato:
 Ogni sinistro è limitato al Valore di sostituzione alla data del Sinistro e anche a :
 - € 150.000 per ogni Bene Assicurato;
 - € 300.000 per ogni Sinistro;
 - € 500.000 per ogni Locatario in tutti i contratti di finanziamento.
 In caso di perdita totale, la copertura è limitata a un massimo di 3 Sinistri per Contratto di finanziamento.
 In caso di danni al Bene assicurato causati da un evento naturale verrà applicata una franchigia del 10% del valore del Bene.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Proprietario dell'Attrezzatura assicurata contro i danni materiali per i contratti di leasing a cui acconsente.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è pagato con le stesse modalità previste nel contratto di finanziamento per il pagamento del canone a BNP Paribas Lease Group SA. La quota parte percepita in media dall'Intermediario è in media pari al 50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Acquis Insurance Management, Via Uberto Visconti di Modrone, 15 - 20122 Milano - Italia e mail: servizioclienti@acquisinsurance.com La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso: - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere)
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org . Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 21,25% (danni), 22,25% (furto)

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

PROGRAMMA “Danni ai Beni in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA”

Premesso che:

1. **BNP Paribas Lease Group SA** intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di finanziamento (locazione finanziaria, locazione operativa, credito) una copertura assicurativa a tutela dei dispositivi oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. **MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles** intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
GLOSSARIO	3
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	5
Art. 1.1 - Descrizione.....	5
Art. 1.2 - Prescrizione.....	5
Art. 1.3 - Polizza in nome proprio o per conto di chi spetta.....	5
Art. 1.4 - Premio.....	5
Art. 1.4.1. Calcolo del premio	5
Art. 1.4.2. Conseguenze del mancato rispetto delle modalità di pagamento.....	5
Art. 1.5 - Validità Territoriale	5
Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	5
Art. 1.7 - Altre assicurazioni	5
Art. 1.8 - Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.....	6
Art.1.9 - Variazione del Contraente	6
Art.1.10 - Diritto di recesso da parte dell’Aderente.....	6
Art. 1.11 - Clausola di delega	6
Art. 1.12 - Foro competente	6
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge.....	7
Art 1. 14 - Cessazione dell’Assicurazione	7
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE	7
Art. 2.1 - Durata del contratto	7
Art. 2.2 - Scadenza della garanzia	7
Art. 2.3 - Rinuncia al diritto di surroga	7
Art. 2.4 - Esenzione da responsabilità.....	7
NORME DI ASSICURABILITÀ.....	7
Art. 3.1 - Beni assicurabili.....	7
Art. 3.2 - Beni esclusi.....	8
Art. 3.3 - Danni Esclusi	8
GARANZIE DISPONIBILI	9
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE: Rischi assicurati	9
Art. 4.1 - Danno accidentale (compresi in caso di Incendio e Furto)	9
La copertura “Danni accidentali” copre anche, nei limiti ed alle condizioni delle presenti condizioni generali di assicurazione, la sostituzione del Bene assicurato in caso di Incendio, qualunque ne sia la causa (interna o esterna), fermo restando che il presente contratto non copre la Responsabilità Civile del Proprietario o del Conduttore del Bene Assicurato.....	10
La copertura “Danni accidentali” copre anche, nei limiti ed alle condizioni delle presenti condizioni generali di assicurazione, la sostituzione del Bene assicurato in caso di Furto.	10
Art. 4.2 - Condizioni di operatività della garanzia	10
La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia “Danno Accidentale” l’Assicuratore terrà a proprio carico tutti i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione dei Dispositivi coperti dalla presente Polizza.	10
Art . 5 - Franchigia, Scoperti e Massimali	10
Art. 6 - Modalità’ per la denuncia di sinistro.....	10
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato	11
Art. 8 - Esenzione di responsabilità.....	11
Art. 9 - Protezione dei dati personali	11
Art 10 - Risoluzione del contratto	13
Art. 11 - Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	13

GLOSSARIO

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

Incidente/accidentale: Qualsiasi evento improvviso, imprevedibile, irresistibile, esterno all'Attrezzatura assicurata, non causato dall'Assicurato e costituente la causa esclusiva del Sinistro.

Accessori: Parte accessoria del costruttore originale, compatibile e utile per l'utilizzo dell'Attrezzatura assicurata.

Assicurato: Per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing. Per i contratti di credito, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conducente.

Assicuratore: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Assicurazione: Contratto di assicurazione ovvero la polizza collettiva n. 7 407 558.

Bene assicurato: Dispositivi che la Contraente offre ai propri clienti per il tramite di Finanziamenti.

Broker: ACQUIS Insurance Management B.V. Società a responsabilità limitata; registrata presso la Camera di commercio olandese con il numero 72830883 e registrata presso l'AFM con il numero 12046076, con sede legale in Teleport Boulevard 128-130, 1043 EJ Amsterdam, Olanda; è l'intermediario cui il contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

Centrale Operativa: La Centrale Operativa di ACQUIS Insurance Management BV è costituita da risorse umane ed attrezzature, in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, provvede a garantire il contatto telefonico con il cliente, organizzare gli interventi ed erogare le prestazioni di Polizza previste.

Conducente/Cliente/Aderente: Soggetto che aderisce alla polizza in Convenzione.

Contraente: Soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP Paribas Lease Group SA.

Contratto di leasing: Contratto di leasing, tra l'Assicurato e il Locatario, per un periodo minimo di 12 (dodici mesi) ed un periodo massimo di 96 (novantasei mesi). L'Assicurato deve portare il suddetto Contratto di leasing all'attenzione dell'Assicuratore o del Broker.

Contratto di riferimento: Contratto di locazione finanziaria, di locazione operativa o di credito stipulato tra il Conducente e l'Aderente.

Costo di riparazione: Copertura della riparazione dell'Attrezzatura assicurata danneggiata

Il costo di riparazione include:

- il costo dei pezzi di sostituzione e delle forniture di sostituzione,
- le spese di manodopera in ore normali necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio, e le spese di viaggio e di trasporto fino ad una percentuale del costo di sostituzione dell'Attrezzatura assicurata.

Costo di sostituzione: Prezzo di listino del fabbricante o, in mancanza di questo, il prezzo di acquisto, all'unità e senza sconto, del bene nuovo (o, se non è più commercializzato, di un nuovo articolo con caratteristiche e prestazioni identiche), oltre ai costi di imballaggio, le spese di trasporto al tasso più basso (compresi il carico, scarico e movimentazione) nonché, se non inclusi nel prezzo d'acquisto, i costi di assemblaggio, di collaudo e di avviamento e, se del caso, i dazi doganali e le imposte non recuperabili.

Esplosione: Azione improvvisa e violenta della pressione o del vuoto di un gas o vapore.

Danno accidentale: Tutti i danni materiali diretti esteriormente sensibili, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili che producano una rottura, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene assicurato.

Danni materiali: Qualsiasi danno o distruzione (totale o parziale) visibile esternamente, in opposizione ad un guasto, e che influisce sul corretto funzionamento dell'Attrezzatura assicurata, e risultante da un Incidente, fatte salve le esclusioni dalla garanzia.

Evento: Causa che genera il Sinistro. Un insieme di fatti dannosi aventi la stessa causa tecnica è considerato un unico evento dannoso.

Furto: Reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: Prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto: Malfunzionamento elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico di uno o più componenti dell'Attrezzatura assicurata, che ne pregiudica il corretto funzionamento e risulta da un fenomeno ad esso interno.

Incendio: Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo/Risarcimento: Somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro alla Contraente.

Parti: Contraente (BNP Paribas Lease Group SA), l'Assicurato (Cliente che sottoscrive la polizza in convenzione) e l'Assicuratore.

Polizza: Documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 407 558 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: Somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Rischio: Possibilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: Verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata l'Assicurazione

Usura:

- modifica progressiva delle caratteristiche geometriche,
- progressiva alterazione delle proprietà fisiche, termiche o chimiche,
- progressivo deterioramento dello stato superficiale, di un pezzo o una parte della macchina per effetto del funzionamento.

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 1.1 - Descrizione

Il presente programma assicurativo è riservato ai soli Clienti di BNP Paribas Lease Group SA residenti in Italia, che abbiano aderito ai servizi di Finanziamento proposti dalla Contraente per rifornirsi di dispositivi il cui uso non sia personale o per scopi non professionali.

Art. 1.2 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.3 - Polizza in nome proprio o per conto di chi spetta

La Società ed il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto.

Art. 1.4 - Premio

Il pagamento del premio è a carico dell'aderente.

Art. 1.4.1. Calcolo del premio

Il premio è espresso in euro.

Il premio è specificato nel modulo di adesione ed è calcolato sulla base degli elementi che compongono il parco delle Attrezzature assicurate.

Il premio è calcolato applicando un'aliquota all'elemento variabile definito nel modulo di adesione come base di calcolo.

Il premio è calcolato per la durata totale del periodo di Locazione per ogni Attrezzatura assicurata dichiarata dal Sottoscrittore.

Art. 1.4.2. Conseguenze del mancato rispetto delle modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento del premio e indipendentemente dal diritto dell'Assicuratore di perseguire in giudizio l'esecuzione del Contratto, l'Assicuratore può:

- sospendere la garanzia inviando una lettera raccomandata (cartacea o elettronica) di costituzione in mora all'ultima sede sociale nota; la garanzia è sospesa trenta giorni dopo tale invio;
- risolvere il Contratto dieci giorni dopo tale termine di trenta giorni se il pagamento non è pervenuto all'Assicuratore entro tale termine.

IMPORTANTE

La sospensione o la disdetta della garanzia per mancato pagamento non esonera l'Assicurato dall'obbligo di versare i premi dovuti alla scadenza.

Art. 1.5 - Validità Territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e per il materiale mobile nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa e nel Mondo (per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi dopo la partenza del conduttore), ma in quest'ultimi casi solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi).

Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla sostituzione del Bene assicurato nonché alla stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.7 - Altre assicurazioni e limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 1.8 - Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

Sono escluse dalla Assicurazione:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra e guerra civile, atti di pirateria, sequestro, sommosse, tumulti civili, scioperi e serrate, disordini sociali, atti di sabotaggio o terrorismo, atti o azioni delle forze armate o di sicurezza in tempo di pace; misure di confisca, sequestro o distruzione adottate dalle autorità civili o militari.
2. i Sinistri, oppure qualsiasi perdita, spesa o passività derivanti da:
 - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
 - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
3. qualsiasi Sinistro derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da: (i) suicidio, tentato o consumato, dal Cliente, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
5. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
6. qualsiasi Sinistro dovuto o causato da dolo dell'Assicurato.
7. Qualsiasi danno derivante da cyber attack; danni che compromettano l'integrità, la disponibilità o la riservatezza dei sistemi IT; costi di ricostituzione delle informazioni e dei supporti.

Art.1.9 - Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza Convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza Convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art.1.10 - Diritto di recesso da parte dell'Aderente

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conducente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Art. 1.11 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: **99,9%**

MMA IARD Assurances Mutuelles : **0,1%**

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 1.12 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art 1. 14 - Cessazione dell'Assicurazione

La polizza si risolve contestualmente al termine del contratto di finanziamento oppure a seguito della richiesta dell'Assicurato. E' necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto.

Le relativi esclusioni decorrono dalle ore 24 del giorno della consegna di tale documentazione.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 2.1 - Durata del contratto

a. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
- il bene sia stato consegnato all'Aderente;
- il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto.

Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati

b. Recesso dal contratto. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata da inviarsi al Servizio al Cliente ACQUIS con preavviso di 30 giorni. Resta inteso tra le parti che, anche in caso di recesso, le coperture assicurative prestate sui beni già in copertura resteranno in vigore fino alla scadenza originale di ciascuna copertura. Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a ACQUIS entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tali casi non è previsto il rimborso del premio.

Art. 2.2 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conducente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conducente.

Nei casi di cessione del Contratto di riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conducente cessa e la Società provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conducente subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 2.3 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile unicamente verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. In questo ultimo caso, la Società avrà diritto ad incassare quanto ottenuto dall'Assicurato.

Art. 2.4 - Esenzione da responsabilità

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in cui il Contraente non abbia prontamente rese disponibili alla Società, attraverso il canale informativo dedicato, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 3.1 - Beni assicurabili

L'Assicuratore, previo pagamento del premio di Polizza, si impegna a riparare e se necessario a sostituire il Bene a seguito del **danneggiamento accidentale (compresi in caso di Furto o Incendio)** (con provata denuncia presso le Autorità competenti).

Si intendono assicurati i beni alle seguenti categorie:

- Contratti di leasing - materiale informatico fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale informatico mobile (computer, laptop, Tablet)
- Contratti di leasing - materiale di comunicazione mobile (smartphone)
- Contratti di leasing - materiale informatico misto (fisso e mobile)
- Contratti di leasing - Odontoiatrico/Medicale
- Contratti di leasing - Apparecchiature portatili/Distributori automatici
- Contratti di leasing - Commercio al dettaglio/Registratori di cassa/Videosorveglianza
- Contratti di leasing - Altre apparecchiature per ufficio
- Contratti di leasing – Fotocopiatrici/Fax

Art. 3.2 - Beni esclusi

Sono esclusi dalla presente assicurazione, i seguenti beni:

- Beni di età superiore a 96 mesi alla data di inizio del contratto di leasing
- Beni prestati a terzi,
- Veicoli terrestri, marittimi e aerei a motore
- Altri veicoli: furgone, locomotive, motoslitte, mietitrebbiatrici
- Rimorchi, caravan (anche fissi)
- Autocisterne
- Droni
- Attrezzature per il rilievo e la misurazione
- Ponteggi
- Beni di energia verde: apparati per illuminazione a led, batterie di stoccaggio, colonnina di ricarica per auto elettriche, riscaldamento/raffreddamento, impianto fotovoltaico, pannelli solari
- Software (compresi gli aggiornamenti)
- Distributori automatici situati all'interno di un edificio ma non sorvegliati dall' impresa che lo ha in locazione e distributori situati all'esterno di un edificio
- Macchine a gettoni per esterni (non commerciali)
- Attività mineraria/estrazione e forestale
- Bestiame
- Gioielli
- Materiali di consumo/forniture
- Parti usurate o che necessitano di frequenti sostituzioni, accessori e apparecchiature annesse o collegate che non fanno parte dell'Oggetto assicurato e che ne consentono il funzionamento

Art. 3.3 - Danni Esclusi

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1.8 "Esclusioni valide per tutte le sezioni della polizza", i seguenti danni sono esclusi dalla presente assicurazione:

- Coperti dalla garanzia legale e dalle garanzie commerciali convenzionali di conformità a cui l'Assicurato ha diritto (garanzie del produttore, del venditore...);
- Derivanti da una richiesta di risarcimento contro la responsabilità civile dell'Assicurato o da sanzioni penali e loro conseguenze;
- Derivanti da un'installazione o da un uso non conforme agli standard del produttore;
- Causati da un difetto di progettazione o da un difetto in uno o più materiali, costruzione o installazione;
- Subiti da schede e componenti elettronici del Bene garantita che non presentano tracce visivamente percepibili;
- Dovuti a difetti esistenti al momento della sottoscrizione e conosciuti dall'Assicurato;
- Risultanti da una causa interna;
- Derivanti dalla manutenzione e/o dalla pulizia o dalla riparazione del Bene garantito effettuata da un terzo diverso dell'Assicurato;
- Risultanti, o meno, da un Difetto di manutenzione del Bene garantito.
- Dovuti a riparazioni provvisorie o di fortuna;
- Verificatisi a seguito della manutenzione o della rimessa in servizio di un Bene garantito danneggiato, prima della riparazione definitiva o prima del ripristino del normale funzionamento;
- Causati dall'assenza o dal mancato rispetto delle precauzioni di manutenzione necessarie per mantenere il Bene garantito in buono stato di manutenzione e funzionamento;

- Causati dal mancato rispetto delle normative legali e amministrative vigenti;
- Derivanti da abuso intenzionale o uso improprio dell'attrezzatura da parte dell'Assicurato;
- Causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità. Tuttavia, restano coperti gli atti di vandalismo o di malizia da parte del personale dell'Assicurato o di un terzo;
- Dovuti a usura, difetto inerente al Bene garantito, ruggine, corrosione, macchie o graffi, scolorimento, marciume, funghi, muffe, parassiti o infestazioni o qualsiasi causa operante progressivamente;
- Di natura estetica che non influiscono sul funzionamento del Bene garantito.

Sono anche esclusi:

- Danni materiali, diversi da quelli causati da incendio ed esplosione, del Bene assicurato.
- Danni riguardanti oggetti diversi dal Bene garantito
- Perdite durante il trasporto o lo spostamento al di fuori dei locali (ad eccezione dei supporti informatici durante il trasporto di andata e ritorno verso i loro luoghi di stoccaggio);
- Danni scoperti durante un inventario o un controllo;
- La mancata restituzione del Bene garantito da parte dell'Assicurato;
- Qualsiasi perdita derivante da un furto senza effrazione o intrusione clandestina e senza aggressione.
- Difetti di un programma informatico o di un insieme di programmi informatici progettati;
- Le spese di recupero delle informazioni e dei supporti;
- Qualsiasi perdita finanziaria di un terzo;
- Perdite operative, conseguenti o meno, a un Sinistro garantito;
- Qualsiasi interruzione dell'attività risultante, o meno, da un sinistro coperto;
- Le spese di rimozione o sostituzione dei materiali in lavorazione o di qualsiasi altro prodotto contenuto nel Bene garantito o nei suoi serbatoi;
- Le spese di manutenzione;
- Le spese di rimozione del Bene garantito dall'acqua o di estrazione;
- Le spese di demolizione necessarie per consentire la riparazione o la sostituzione del Bene garantito nonché le spese di ricostruzione; contaminazione, spese di decontaminazione e confinamento dei materiali scavati non sono coperte;
- Le spese relative ai lavori eseguiti al di fuori dell'orario normale di lavoro;
- Le spese di trasporto espresso dei materiali e delle parti di ricambio necessarie per la riparazione;
- Le spese derivanti dal ricorso a tecnici specializzati;
- Le spese di montaggio e collaudo dell'attrezzatura prima della sua messa a disposizione;
- I costi aggiuntivi derivanti direttamente o indirettamente da restrizioni imposte dalle autorità sulla riparazione del Bene garantito danneggiato, sulla ricostruzione o sulla ripresa dell'attività; ritardo nella riparazione o sostituzione del Bene garantito danneggiato; miglioramento o modifica del Bene garantito danneggiato durante la sua riparazione o sostituzione; impossibilità di riparare o sostituire il Bene garantito danneggiato a causa del fatto che il Bene non è più prodotto o che i pezzi di ricambio non sono più disponibili.

GARANZIE DISPONIBILI

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE: Rischi assicurati

Art. 4.1 - Danno accidentale (compresi in caso di Incendio e Furto)

Nell'ambito della Garanzia "Danno accidentale" e nei limiti ed alle condizioni delle presenti condizioni generali di assicurazione, la Società provvederà, nel caso in cui il Bene Assicurato oggetto di Finanziamento proposto da BNP Paribas Lease Group SA, diventi inutilizzabile a causa di danno materiale diretto esteriormente sensibile, generato da causa esterna, improvvisa ed imprevedibile che ha prodotto una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene assicurato – alla riparazione del Bene assicurato o, nel caso in cui non fosse possibile la riparazione e fosse anti economico, alla sostituzione del Bene.

Il costo di riparazione riconosciuto dall'Assicuratore include:

- il costo dei pezzi di ricambio e delle forniture di sostituzione,
- le spese di manodopera in ore normali necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio e le spese di viaggio e di trasporto, fino ad una percentuale del costo di sostituzione dell'Attrezzatura assicurata.

La sostituzione può avvenire con un dispositivo identico al dispositivo assicurato o equivalente con funzionalità equivalenti alla data del Sinistro (cioè con caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti al dispositivo assicurato ad eccezione del marchio, del colore, del peso e delle caratteristiche di design). Il dispositivo sostitutivo può essere nuovo o rigenerato (ossia rimesso a nuovo allo stesso livello di caratteristiche di un apparecchio nuovo del costruttore originale, ad eccezione dell'imballaggio).

Il valore dell'attrezzatura di sostituzione non può tuttavia superare il Costo di sostituzione del dispositivo assicurato o il suo valore economico, ossia il valore di acquisto iniziale al netto dell'imposta del dispositivo assicurato.

La copertura "Danni accidentali" copre anche, nei limiti ed alle condizioni delle presenti condizioni generali di assicurazione, la sostituzione del Bene assicurato in caso di **Incendio**, qualunque ne sia la causa (interna o esterna), fermo restando che il presente contratto non copre la Responsabilità Civile del Proprietario o del Conducente del Bene Assicurato.

La copertura "Danni accidentali" copre anche, nei limiti ed alle condizioni delle presenti condizioni generali di assicurazione, la sostituzione del Bene assicurato in caso di **Furto**.

La sostituzione del Bene in caso di furto è limitata ai seguenti casi:

- **Furto con aggressione:** sottrazione fraudolenta dell'Apparato Assicurato commessa da un Terzo accompagnata o seguita da violenza e comprovata da una denuncia alle autorità di polizia competenti.
- **Furto con scasso:** sottrazione fraudolenta dell'Apparecchio Assicurato da parte di un Terzo da un veicolo o da un'abitazione o da un luogo adibito o destinato alla custodia di fondi, valori, merci o attrezzature, entrando nei locali con l'inganno, scassinando o arrampicandosi e comprovata da una denuncia alle autorità di polizia competenti.

L'assicuratore provvederà a sostituire il Bene bruciato o rubato con un dispositivo nuovo o rigenerato o di egual valore a quello nuovo, nel caso in cui non fosse più reperibile sul mercato. La Società terrà a proprio carico tutti i costi inerenti il sinistro.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Art. 4.2 - Condizioni di operatività della garanzia

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia "Danno Accidentale" l'Assicuratore terrà a proprio carico tutti i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione dei Dispositivi coperti dalla presente Polizza.

L'Assicurazione ha durata pari al contratto di finanziamento con un massimo di 96 mesi.

Art. 5 - Franchigia, Scoperti e Massimali

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti limiti che restano a carico dell'Assicurato:

Ogni sinistro è limitato al Valore di sostituzione alla data del Sinistro e in ogni caso a :

- **150.000€ per ogni Bene Assicurato;**
- **300.000 per ogni Sinistro;**
- **500.000 per ogni Locatario in tutti i contratti di finanziamento.**

In caso di perdita totale, la copertura è limitata a un massimo di 3 Sinistri per Contratto di finanziamento.

In caso di danni al Bene assicurato causati da un evento naturale verrà applicata una franchigia del 10% del valore del Bene.

Art. 6 - Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO OPERATIVO CLIENTI ACQUIS :

800 194 507; questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 17.30

Email: servizioclienti@acquisinsurance.com;

Indirizzo postale: C/O Acquis Insurance Management, Via Uberto Visconti di Modrone 15, 20122 Milano, Italia

La Centrale Operativa garantisce inoltre ai Conducenti:

- Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure del Programma Assicurativo;
- Servizio di Gestione dei Sinistri. È opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Servizio al Cliente ACQUIS per avere le informazioni necessarie.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro ai sensi della copertura DANNO ACCIDENTALE della polizza, il Conducente deve ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio".

In caso di danno al Bene assicurato il Conducente deve contattare telefonicamente il Centro Operativo gestito da ACQUIS al numero sopra indicato.

Il Cliente è tenuto a effettuare a propria cura e spese il backup dei dati e dei programmi del Bene Assicurato danneggiato prima della consegna e deve metterlo a disposizione del Riparatore dopo averne rimosso tutti i sistemi di protezione all'accesso (quali ad esempio Trova My Iphone, Blocca Google Account, password e PIN).

In caso di sinistro ai sensi della copertura e causato da FURTO o INCENDIO, l'Assicurato deve contattare telefonicamente il Centro Operativo gestito da ACQUIS al numero sopra indicato.

In caso di Furto, deve altresì provvedere alla denuncia del sinistro presso le autorità giudiziarie competenti al fine di effettuare il blocco del Bene Assicurato.

Il cliente deve contestualmente far pervenire mail contenente:

- Data del sinistro;
- Luogo del sinistro;
- Nome e Cognome del Cliente che ha sottoscritto il contratto di Finanziamento;
- Copia del contratto di Leasing finanziario/operativo;
- Copia della denuncia effettuata presso le autorità giudiziarie.

Il sinistro deve essere denunciato non appena l'assicurato ne viene a conoscenza e comunque entro 30 giorni di calendario. Il mancato rispetto di tale termine può comportare la decadenza dalla garanzia solo se causa un danno comprovato all'assicuratore.

Art. 8 - Esenzione di responsabilità

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in cui il Contraente non abbia prontamente rese disponibili alla Società, attraverso il canale informativo dedicato, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente.

Art. 9 - Protezione dei dati personali

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa

privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

L'Assicuratore può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):

- in caso di uso illecito dei vostri dati;
- se contestate l'esattezza dei vostri dati;
- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

Art 10 - Risoluzione del contratto

Il Contratto può essere risolto dalle parti nei casi e alle condizioni di seguito indicate:

- **COME?**

- Con dichiarazione verbale contro ricevuta presso la sede legale o presso il nostro ufficio di rappresentanza.
- Per lettera raccomandata o posta elettronica raccomandata, essendo l'inizio dell'eventuale termine di preavviso fissato alla data di invio della lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

- **QUANDO E DA CHI?**

Dall'Assicuratore e dall'Assicurato: ad ogni ricorrenza, con un preavviso di due mesi secondo le modalità e le condizioni indicate nelle Condizioni Particolari.

Dall'Assicuratore durante il periodo annuale in corso,

- In caso di mancato pagamento dei premi
- In caso di aumento del rischio dopo 12 mesi
- In caso di omissione o inesattezza della dichiarazione del rischio al momento della sottoscrizione o durante la durata del Contratto

- In seguito al Sinistro

Dall'Assicurato durante il periodo annuale:

- Nel caso in cui l'Assicuratore rifiuti di ridurre il premio nonostante una riduzione del rischio dovuta a nuove circostanze
- In caso di revisione del premio a causa di un aumento per motivi tecnici delle tariffe applicate dall'Assicuratore
- Entro un mese dalla notifica della disdetta da parte dell'Assicuratore di un altro Contratto dopo un Sinistro

Come di diritto:

- In caso di revoca totale dell'autorizzazione dell'Assicuratore
- In caso di totale scomparsa del rischio a seguito di un evento non garantito
- In caso di trasferimento della proprietà dell'oggetto assicurato, la garanzia non è trasferibile e la disdetta avviene il giorno del trasferimento per qualsiasi motivo.

- **CONSEGUENZE**

In caso di disdetta tra due date di ricorrenza, l'Assicuratore non riceve la parte del premio corrispondente al periodo successivo alla disdetta. Deve essere rimborsata se è stata ricevuta in anticipo.

Tuttavia, questa parte del premio viene acquisita dall'Assicuratore quale indennizzo in caso di disdetta notificata dall'Assicuratore in virtù del suo potere di risolvere il Contratto a causa di inesattezze nelle risposte al questionario, a condizione che l'Assicuratore non sia presente, per negligenza o colpa grave.

Art. 11 - Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Acquis Insurance Management B.V.

Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales

- 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a **sistemi conciliativi** quali :

- **Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET:** È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (*si veda sotto: **Risoluzioni delle liti transfrontalieri***),
- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98),
- **Negoziazione assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa,
- **Arbitrato:** È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

- **Risoluzioni delle liti transfrontalieri:** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>.

Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

ALLEGATO A – ATTREZZATURE AMMISSIBILI

Polizza Collettiva n.7.407.558

- Contratti di leasing - materiale informatico fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale informatico mobile (computer, laptop, Tablet)
- Contratti di leasing - materiale di comunicazione mobile (smartphone)
- Contratti di leasing - materiale informatico misto (fisso e mobile)
- Contratti di leasing - Odontoiatrico/Medicale
- Contratti di leasing - Apparecchiature portatili/Distributori automatici
- Contratti di leasing - Commercio al dettaglio/Registratori di cassa/Videosorveglianza
- Contratti di leasing - Altre apparecchiature per ufficio
- Contratti di leasing – Fotocopiatrici/Fax